



Allegato alla determinazione dirigenziale n. 245 del 22/06/2023

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE – CONSORZIO I.R.I.S.
PROCEDURA APERTA SOTTO-SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS N. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI I.R.I.S. - DURATA
36 MESI - CIG 9905391B3B**

DISCIPLINARE DI GARA.....	1
ART. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.1 Dotazioni tecniche	4
1.2 Identificazione	5
ART.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara	5
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni.....	6
ART. 3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CANONE A BASE DI GARA.....	7
ART. 4 DURATA – OPZIONI – RINNOVI	7
ART.5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
ART. 6 REQUISITI GENERALI	10
ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
7.1 Requisiti di idoneità professionale	10
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	11
7.3 Requisiti di capacità tecnica.....	12
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	13
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	13
ART.8 AVVALIMENTO.....	14
ART. 9 SUBCONCESSIONE.....	14
ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA	15
ART.11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
ART.12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	15
12.1 Componenti dell'offerta.....	15
ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO	15
ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	16

14.1 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.....	17
14.2 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	17
ART. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	19
ART.16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	19
ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	19
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica	20
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	21
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	22
ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE	23
ART. 19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	23
ART. 20 APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
ART. 21 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B, C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	24
ART.22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	25
ART. 23 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	26
ART. 24 SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.....	26
ART. 25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	27
ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO	27
ART. 27 ACCESSO AGLI ATTI.....	27
ART. 28 NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	27
ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 245 del 22.06.2023, questo Consorzio ha stabilito di procedere all'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del Servizio di Tesoreria.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://consorzioiris.tuttogare.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Consorzio I.R.I.S., codice NUTS: ITC13.

CPV: 66600000-6.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Patrizia Marcacci.

ART. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme Tecniche di Utilizzo", reperibile al seguente indirizzo internet https://consorzioiris.tuttogare.it/norme_tecniche.php

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale

alla seguente pagina <https://www.consorziouris.net/bandi-gare-contratti> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Norme tecniche di utilizzo*" reperibile al seguente indirizzo https://consorziouris.tuttogare.it/norme_tecniche.php

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.1 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Norme tecniche di utilizzo*" reperibile al seguente indirizzo https://consorziouris.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate all'assistenza di "Tuttogare" HELP DESK assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280 Attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

ART.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Schema di Convenzione per la gestione del servizio;
- a) Allegato 2 alla Convenzione: codice di comportamento;
- b) Allegato 3 alla Convenzione: patto di integrità, in osservanza:
 - della legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - della determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC avente ad oggetto l' "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" nella parte speciale capitolo 1 "Area di rischio contratti pubblici", al punto 4.2.5 "Esemplificazione di possibili misure",

dove contempla la "Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità", nonché nel PNA 2019, approvato con deliberazione di ANAC n.1064 del 13.11.2019;

- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Consorzio I.R.I.S. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.86 del 18/12/2013;
- del Piano Consortile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 approvato con deliberazione di n.20 del 28.04.2022;

c) Disciplinare di gara;

d) Allegato A al Disciplinare: Dichiarazioni integrative;

e) Allegato B al Disciplinare: Schema per la presentazione dell'offerta tecnica

f) Allegato C al Disciplinare: Schema per la presentazione dell'offerta economica;

g) Allegato 1 al Disciplinare: schema al punto 5 della scheda di valutazione tecnica;

h) Documento di gara unico europeo in formato elettronico;

i) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "Norme tecniche di utilizzo" reperibile al seguente indirizzo https://consorzioiris.tuttogare.it/norme_tecniche.php

j) La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.consorzioiris.net/bandi-gare-contratti> e sulla Piattaforma <https://consorzioiris.tuttogare.it/>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://consorzioiris.tuttogare.it/>.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta:

1. l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, fatte salve le comunicazioni per le quali è possibile utilizzare la piattaforma TUTTOGARE - CONSORZIO I.R.I.S.
2. eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione sopraindicate, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

ART. 3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CANONE A BASE DI GARA

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di tesoreria consortile per un periodo di **36 mesi**.

Tutte le attività dovranno essere realizzate secondo le modalità previste dallo schema di convenzione e dagli atti legislativi e regolamentari del settore di riferimento.

L'importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è calcolato sulla base del valore massimo del canone concessorio ammesso, come da tabella seguente:

Descrizione Servizi	CPV	Importo
Servizio di Tesoreria del Consorzio	66600000-6	€ 21.000

Il valore è calcolato sulla base di un canone annuo comprensivo di costi diretti e indiretti

Gli eventuali importi relativi alle commissioni di accordato di cui all' art. 15 comma 1 lettera b della Convenzione saranno valorizzati nella scheda tecnica e non sono compresi nella base di gara suddetta.

ART. 4 DURATA – OPZIONI – RINNOVI

Relativamente alla durata, opzioni e rinnovi si rimanda a quanto espressamente stabilito dalla Convenzione.

ART.5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

- a. in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E., il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- b. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
- c. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- d. La domanda è sottoscritta:
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara:

- in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 REQUISITI GENERALI

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali che dovranno essere attestati attraverso la compilazione del DGUE, pena esclusione dalla procedura:

- assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o di altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione
- sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165.
- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti possono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

1. Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, per attività corrispondente all'oggetto della presente gara. Se appartenenti ad altro stato membro, essere in uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti.

2. Essere Istituti di Credito in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 ed in possesso dell'iscrizione di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo decreto, ovvero essere abilitato all'esercizio del servizio di Tesoreria ex art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000.
3. Disporre o impegnarsi ad aprire prima dell'inizio del servizio e comunque mantenere operativo per la tutta la durata dello stesso – in caso di aggiudicazione – uno sportello aperto al pubblico sul territorio del Comune di Biella a disposizione dell'utenza per la riscossione delle entrate e il pagamento dei mandati di pagamento.
4. Essere in possesso di procedure informatiche di scambio dati e documenti contabili compatibili con il sistema informativo consortile ovvero di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure entro la data di decorrenza dell'affidamento.
5. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il possesso dei requisiti di cui trattasi viene dichiarato nel modello A di partecipazione alla gara. Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; nel caso dell'autorizzazione verrà richiesto di produrre copia del documento stesso.

si precisa che:

1. agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
2. È consentita la presentazione di istanza di partecipazione da parte di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei propri mandanti;
3. È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta, ai sensi dell'art. 48, comma 10, l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima concessione.
4. Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs., n. 50/2016 è ammesso il ricorso all'avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica, professionale e finanziaria richiesti

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Solidità patrimoniale dell'Istituto con un patrimonio netto annuo non inferiore ad € 20.000.000,00= (euro ventimilioni/00=), risultante dai bilanci degli esercizi 2019-2020-2021.

Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento della pubblicazione dell'avviso per la procedura di affidamento. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti patrimoniali devono essere rapportati al periodo di attività $[(\text{patrimonio netto}/N) \times \text{anni di attività}]$;

La stazione appaltante ha determinato un limite di partecipazione alla presente gara connesso al patrimonio, ritenendo di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi. Le prevalenti ragioni d'interesse pubblico impongono, infatti, di selezionare un concorrente capace di sostenere l'impegno contrattuale in modo da garantire la Stazione appaltante vincolata a perseguire obiettivi di interesse generale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- a. per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- b. per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 Requisiti di capacità tecnica

Il concorrente deve aver gestito nell'ultimo triennio 2020/2022 il Servizio di Tesoreria presso almeno n. 2 Enti territoriali con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti (all'ultimo censimento della popolazione) senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.

Data la necessità degli operatori e degli utenti del Consorzio di recarsi presso gli sportelli per operazioni di pagamento e/o incasso, il concorrente viene valutato nei parametri tecnici anche in base alla dislocazione degli stessi sul territorio consortile, impegnandosi irrevocabilmente a mantenerli attivi per la durata della convenzione.

La stazione appaltante ha determinato questi parametri ritenendo di selezionare operatori economici dotati di capacità tecnica proporzionata, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico. con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'art.7.2 deve essere soddisfatto nei termini di seguito indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei orizzontali, consorzi ordinari, G.E.I.E., aggregazioni di imprese, complessivamente da tutte le imprese facenti del raggruppamento o consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato richiesto dovrà essere dimostrato in relazione alla quota di esecuzione assunta da ciascuna impresa;
- nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

I requisiti tecnici descritti nell'art. 7.3 potranno essere dimostrati complessivamente dalla mandataria o dalla consorziata principale e/o dalle mandanti o dalle altre consorziate

Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1. lettera a deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al Consorzio.

ART.8 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del codice dei contratti pubblici non è, tuttavia, ammesso l'avvalimento dei titoli di studio.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 SUBCONCESSIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice dei contratti pubblici è riservata all'affidatario e in via prevalente l'esecuzione dei servizi di cui alla Convenzione.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subconcessione è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subconcessione.

ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

In deroga al disposto di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il concorrente è esonerato dal prestare cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva.

ART.11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023 è pari ad € 0,00.

ART.12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, a pena di irricevibilità.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

12.1 Componenti dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica**
- C – Offerta economica**

ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico concorrente deve presentare la seguente documentazione amministrativa tutta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, redatta in lingua italiana, che confluirà nella busta telematica A:

1. lo schema di Convenzione, non modificato e firmato per accettazione;
2. il presente Disciplinare di Gara e relativi allegati, non modificati e firmati per accettazione;
3. documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;

4. D.G.U.E. reso disponibile in formato elettronico nella Piattaforma di gestione della gara (anche per eventuali ausiliarie/mandanti);
5. se del caso, procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore;
6. modulo “Dichiarazioni integrative” (allegato A al presente Disciplinare) debitamente compilato e sottoscritto come dal legale rappresentante;
7. documentazione in caso di avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
 - Il DGUE a firma dell’ausiliaria/mandante;
 - La dichiarazione di avvalimento;
 - Il contratto di avvalimento;Il concorrente, nella documentazione amministrativa, indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, G.E.I.E.).

14.1 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.2 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. A quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. Le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

Copia del contratto di rete;

Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo Comune;

Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

Copia del contratto di rete;

Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

Copia del contratto di rete;

Dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se del caso troveranno applicazione le disposizioni sul “soccorso istruttorio”.

In ogni caso la busta telematica “A – Documentazione amministrativa” **non deve contenere elementi che possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell’offerta economica.**

ART. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma telematica. L’offerta è firmata in forma digitale dal legale rappresentante e deve contenere, a pena di esclusione, il seguente documento da compilare nelle parti editabili come da indicazioni contenute nel medesimo:

- Allegato B : modulo offerta tecnica;

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nello schema di convenzione e nel disciplinare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

Dovrà inoltre essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

ART.16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico, a pena di esclusione, inserisce nella Piattaforma telematica la documentazione relativa all’offerta economica, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante e formulata in lingua italiana secondo il modello redatto dalla Stazione Appaltante, allegato C al presente disciplinare di gara, contenente i seguenti elementi:

- a) il canone complessivo offerto;
- b) stima dei costi della manodopera;
- c) stima dei costi aziendali relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (compresi nell’offerta economica)

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara.

ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica

Il punteggio dell'offerta tecnica ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Colonna	Criterio di valutazione	Max punti	Sub-criterio di valutazione	Punteggio D	Max punti D	Punteggio Q	Max punti Q	Punteggio T	Max punti T
1	COMMISSIONE DI ACCORDATO	20	1.1 Commissione di accordato sull'anticipazione di tesoreria			Non applicata = 20 da 0,01% a 0,05% = 2 Oltre lo 0,05 % = 0	20		
2	TEMPI DI PAGAMENTO	7	2.1 Termini entro i quali il Tesoriere ammette i mandati al pagamento			Entro 1 giorno = 7 Da 1 a 2 gg = 4 Fino a 3 gg = 0	7		
3	TASSI DI INTERESSE	9	3.1 Tasso di interesse sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria: spread (in punti base) in aumento o diminuzione su tasso Euribor a 3 (tre) mesi (act/365), riferito alla media aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi, da indicare con un massimo di due decimali (da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere)			0 o inferiore = 8 > di 0 = Migliore spread offerto / Spread offerto * punteggio massimo	8		

			3.2 Tasso di interesse sulle giacenze: spread (in punti base) in aumento o diminuzione su tasso Euribor a 3 (tre) mesi (act/365), riferito alla media aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi, da indicare con un massimo di due decimali (da esprimere sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza prevarrà quello in lettere)			Spread offerto / Migliore spread offerto * punteggio massimo	1		
4	SERVIZI AGGIUNTIVI / MIGLIORATIVI	8	4.1 Internet banking per invio bonifici stipendi					Si = 6 No = 0	6
			4.2 Altri servizi aggiuntivi migliorativi (compresi nel costo complessivo offerto)		2				
5	SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO	16	5.1 Sportelli e loro dislocazione sul territorio consortile			Vedi allegato 1 al disciplinare	16		
6	ULTERIORI GRATUITA'	6	6.1 Le entrate che il Consorzio riscuote direttamente tramite il sistema bancario, verranno rimosse dal Tesoriere presso tutti i propri sportelli presenti sul territorio nazionale senza addebito di commissioni a carico del versante.					SI = 4 NO = 0	4
			6.2 Ulteriori gratuità		2				
7	NUMERO DI ENTI LOCALI SERVITI	4	7.1 Numero di enti locali con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti per i quali svolge/ha svolto il servizio di tesoreria negli ultimi 3 anni			da 3 a 5 = 3 oltre i 5 = 4	4		
Totale		70			4		56		10

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42, per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, a seguito delle operazioni di c.d. riparametrazione.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio discrezionale attraverso un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, successivamente moltiplicato per il sub criterio.

Ad ogni singolo valore della colonna “D” della tabella, **ciascun Commissario attribuisce** discrezionalmente **un coefficiente** variabile da zero ad uno, nel rispetto dei criteri motivazionali sottoelencati:

- ✓ Concretezza nella descrizione delle modalità di realizzazione delle attività
- ✓ Chiarezza nell’esposizione
- ✓ Fruibilità del Servizio aggiuntivo o gratuito offerto.

utilizzando i coefficienti che seguono:

- eccellente 1,0
- ottimo 0,9
- molto buono 0,8
- buono 0,6
- sufficiente 0,5
- insufficiente 0,2
- assenza di proposta 0,0

Per ciascun criterio di valutazione **la Commissione procederà al calcolo della media aritmetica dei coefficienti** attribuiti dai singoli commissari all'offerta tecnica, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al punteggio massimo previsto per tale criterio.

Punteggio di cui alla colonna “Q”

Ad ogni singolo valore della colonna “Q” della tabella, **la Commissione attribuisce il coefficiente riportato in calce al sub criterio**, sulla base delle quantità numeriche che caratterizzano il requisito richiesto.

Punteggio di cui alla colonna “T”

Ad ogni singolo valore della colonna “T” della tabella, **la Commissione attribuisce il coefficiente riportato in calce al sub criterio**, sulla base della presenza o assenza del requisito richiesto.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula della proporzione inversa rispetto al prezzo migliore offerto.

In particolare il punteggio migliore sarà assegnato all’offerta riportante il prezzo complessivo più conveniente per la Stazione Appaltante. Per le restanti offerte, il punteggio sarà assegnato in via proporzionale.

Il punteggio massimo relativamente all’elemento prezzo sarà attribuito all’offerta economica che presenterà il prezzo più basso ed avrà offerto una percentuale di ribasso più alta; il punteggio minimo, pari a zero (0), sarà attribuito all’offerta che non presenterà sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$P_i = (R_a / R_{Max}) * P_{Max}$$

dove:

P_i = punteggio assegnato

R_a = ribasso offerto dal concorrente

R_{Max} = ribasso dell'offerta più conveniente

P_{Max} = 30

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

L'attribuzione dei punteggi consentirà la stesura di una graduatoria di merito dei concorrenti formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato.

ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

ART. 19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo nel giorno indicato nel bando di gara.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

ART. 20 APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sarà comunicata ai partecipanti attraverso la piattaforma TUTTOGARE – CONSORZIO I.R.I.S. la data della prima seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative.

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a:

1. Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. Redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

1. Attivare la procedura di soccorso istruttorio;
2. Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

ART. 21 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B, C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice procede all'apertura in seduta pubblica dell'offerta tecnica e successivamente, in seduta riservata, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti

concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) I punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) Le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e quindi alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

In deroga a quanto appena indicato, qualora vi sia una sola offerta valida le operazioni di cui sopra potranno essere svolte in forma semplificata, a cura esclusiva del R.U.P. ovvero di organo monocratico all'uopo nominato, ed espresse nella forma del giudizio di idoneità dell'offerta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà a gara di migliororia sul prezzo.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Soltanto nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

1. Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
2. Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
3. Presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
4. Mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART.22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 23 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora a prescindere dall'anomalia dell'offerta la stessa risulti eccessivamente onerosa per la stazione appaltante, anche in particolare sotto il profilo della commissione di accordato, l'amministrazione si riserva di non aggiudicare la concessione ai sensi dell'art.95 del D.lgs50/2016.

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione del Servizio all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 24 SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di pubblicazione del bando di gara.

ART. 25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

1. Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 26 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ART. 27 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 28 NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Soggetto aggiudicatario, sottoscrivendo specifico accordo per la protezione dei dati personali e designazione a responsabile esterno del trattamento, si impegna ad accettare la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi all'utenza del Servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.lgs. n. 196/2003, comunicando il nominativo del/i responsabile/i del trattamento dei dati.

Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili riferiti all'utenza del Servizio di elaborazione paghe e dei conseguenti adempimenti previdenziali, contributivi, fiscali e contabili.

Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dagli atti per la formazione dell'Albo fornitori e dalla normativa in essi richiamata.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Titolare del trattamento è il Consorzio I.R.I.S. Sono riconosciuti agli interessati i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. Maggiori informazioni sono contenute nella Convenzione.

ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Piemonte.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del Codice, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, fatte salve le controversie meramente indennitarie, devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. È esclusa la competenza arbitrale.